

La ripartizione delle terre fra i comuni silani nel 1889

LUIGI INTRIERI

La Sila nella storia

1. Fin dall'antichità le popolazioni che vivevano intorno all'altopiano della Sila¹ traevano da essa il necessario per vivere mediante la coltivazione estiva e limitata dei terreni e soprattutto mediante la pastorizia. Quest'ultima era l'attività praticata estesamente anche dall'antico popolo dei Bretti o Bruzi², e continuata fino alla prima metà del secolo XX.

Le estese foreste, a loro volta, erano costituite prevalentemente da alberi di pino, utilissimi per la costruzione di navi, per l'edilizia³ e per preparare della «pece bru-

¹ *Bibliografia essenziale.*

P. Barletta, *Stato dei regi demanii o terre comuni della Sila identificate circoscritte e reintegrate allo Stato dal commissario civile cavalier Barletta negli anni 1849, 1850 e 1851 e su de' quali gli abitanti della Città di Cosenza e quelli degli antichi Casali di Cosenza han diritto di esercitare gli usi civici di seminatura e di pascolo*, Nicola Fabricatore, Napoli 1852.

Id., *Istruzioni intorno alla divisione de' demanii della Sila*, Migliaccio, Cosenza 1855.

Id., *Leggi e documenti antichi e nuovi relativi alla Sila di Calabria*, Favale, Torino 1864.

A. Basile, *La questione silana dal 1838 al 1876*, in AA. VV., *Atti del II congresso storico calabrese* (Catanzaro-Cosenza 25 aprile - 1 maggio 1960), Fiorentino, Napoli 1961, pp. 461-479.

L. Intrieri, *La lotta per la terra. La questione demaniale in San Pietro in Guarano*, Fasano editore, Cosenza, 1977.

Id., *Politica e società in Calabria tra Ottocento e Novecento*, La Goliardica Editrice, Roma 1983, pp. 35-39, 74-87, pp. 145-150.

Id., *Le agitazioni contadine per le terre della Sila nel 1848*, <<Rivista storica calabrese>>, 1981, n. 1-4, pp. 125-137.

S. Meluso, *La Sila e la sua gente*, vol. I e II, Grafica Florens, San Giovanni in Fiore (CS) 1997.

M. Pezzi, *La Sila borbonica tra usurpazioni e prescrizione (1838-1840)*, Orizzonti Meridionali, Cosenza 1991.

G. Valente, *Le condizioni e i moti dei contadini in Sila nel 1848*, «Rassegna storica del Risorgimento», XXXVIII (1951), pp. 679-690.

Id., *La Sila dalla transazione alla riforma*, Studi Zeta, Rossano 1990.

G. Zurlo, *Stato della Regia Sila liquidato nel 1790*, vol. I, Napoli, 1862; vol. II, Napoli 1866; Supplemento al vol. I, Stamperia nazionale, Torino 1865.

I documenti cartacei e gli atti originali sui terreni della Sila sono conservati nel *Fondo Sila* dell'Archivio dei Stato di Cosenza (ASCs).

² Il nome *Bretti* si trova usato nei testi in lingua greca, il nome *Brutti* nei testi in latino, poi trasformato nell'italiano *Bruzi*.

³ Nell'anno 599 il papa Gregorio I Magno utilizzò il legname della Sila per la basilica di San Pietro in

zia», che possiede «*la qualità più odorosa e soave che si conosca*», come scriveva nella seconda metà del I secolo avanti Cristo lo storico Dionigi di Alicarnasso⁴.

La preponderanza della pastorizia era dovuta al fatto che, almeno fino alla fine del secolo XIX, la Sila era impraticabile nel lungo periodo invernale a causa del freddo e dell'assenza di strade facilmente percorribili. Nessuna strada romana, infatti, attraversava la Sila e in essa non vi era alcun insediamento stabile di popolazione. Soltanto alla fine della stagione fredda le greggi risalivano dalle località marine verso l'altopiano e ne ridiscendevano all'approssimarsi del suo inizio percorrendo tradizionali tratturi.

Il vasto altopiano della Sila cosentina favoriva la caratteristica più tipica della pastorizia, cioè lo spostamento delle greggi da un terreno all'altro senza vincoli. Nei sei mesi che vivevano in essa i pastori dormivano all'aperto o in capanne di frasche, costruite di volta in volta durante i loro spostamenti. Utilizzavano perciò il legname secco per riscaldarsi durante le fredde notti e per lavorare il latte, abbondantemente prodotto dalle greggi. Per difendere le pecore dai lupi costruivano inoltre dei recinti nei luoghi dove si fermavano più a lungo. Una parte della popolazione, inoltre, lavorava liberamente limitate estensioni di terreno e vi coltivava soprattutto segala (o grano germano) e patate, perché nascevano e completavano il loro ciclo produttivo tra la primavera e l'autunno.

Per questi motivi la popolazione considerava e utilizzava la Sila come un territorio di proprietà comune, indivisa e indivisibile, nella quale esercitava come inalienabili tutti i diritti dipendenti dall'attività lavorativa in essa svolta.

2. I Brettii furono sottomessi una prima volta da Roma nel 272 a. C. Si allearono con i Cartaginesi durante la spedizione di Annibale in Italia e furono definitivamente sconfitti e annessi al dominio romano nel 202 a.C. Pochi anni dopo, nel 194, i Romani effettuarono un'ampia concessione di terre ai veterani e, molto probabilmente, invece di concentrarli in un insediamento unico, come erano soliti fare, li distribuirono nel territorio intorno a Cosenza. A questa conclusione spinge sia la presenza di numerosi toponimi latini intorno a Cosenza e alla Sila, sia l'espressione «*in Bruttios*» usata da Tito Livio nel descrivere il fatto⁵.

La legislazione romana produsse certamente una modifica della situazione giuridica della Sila, che passò ad essere considerata proprietà dello Stato. Nel 1195, infatti, l'imperatore Enrico VI concesse un'ampia parte della Sila a Gioacchino da Fiore⁶, e nel 1333 il re Roberto d'Angiò emanò un decreto nel quale indicava la Sila

Vaticano (Gregorio Magno, *Epistulae*, IX 124-125 in *I Brettii*, Tomo II, Fonti letterarie ed epigrafiche (a cura di Maria Intriery e Antonio Zumbo, Rubbettino 1995, pp. 221-223. Questo volume raccoglie tutti i brani di opere latine e greche sui Brettii).

⁴ Dionigi di Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, exc XX 15 in *I Brettii*, cit., p. 191-192.

⁵ Tito Livio, *Ab Urbe condita*, XXXIV 53, 1-2 in *I Brettii*, cit., n. 179.

⁶ P. Barletta, *Leggi e documenti ...*, cit., parte I, pp. 10-12. In questa prima parte del volume di Barletta sono raccolti tutti i decreti relativi alla Sila fino al 1806; nella parte II le leggi successive al 1806.

come suo demanio e ne indicò con esattezza i confini⁷. Interessante è il fatto che la confinazione iniziava dalla sorgente di Acquafredda, a Monte Scuro, proseguiva tutto intorno verso Nord, poi verso Oriente e terminava a Sud nella Serra di Bibulo nell'attuale comune di Colosimi. Mancava completamente l'indicazione del tracciato di Ponente, cioè verso i Casali e certamente ciò era dovuto al fatto che l'intero territorio di Cosenza e dei suoi Casali faceva parte anch'esso del demanio reale. La parte della Sila concessa alla Badia di Gioacchino cominciò per questo fatto a essere denominata *Sila Badiale*, mentre la rimanente parte era denominata *Regia Sila*.

A poco a poco, tuttavia, alcuni privati si impadronirono di numerosi terreni, poi denominati *chiuse*, perchè nessun altro poteva entrarvi. Nel 1687, approfittando della fame continua di denaro, tipica delle finanze di tutti gli stati del mondo, questi primi usurpatori ottennero dal Viceré di Napoli il riconoscimento dei loro possessi mediante il pagamento di somme proporzionali alle estensioni occupate⁸. Dopo questa prima concessione (oggi diremmo condono) le occupazioni abusive da parte dei privati continuarono senza soste. Si stabilì così in Sila una lotta per le terre fra tre diversi contendenti: lo Stato, gli abitanti di Cosenza e Casali e i proprietari della terre già concesse. I primi due cercavano di difendere i loro diritti, i proprietari cercavano di aumentare le loro occupazioni abusive. In seguito a ciò furono inviati sul luogo numerosi alti magistrati, che adottarono vari provvedimenti per la salvaguardia del demanio statale. L'opera più importante fu compiuta nel 1790 dal giudice Giuseppe Zurlo, che descrisse accuratamente la situazione e i confini di tutti i demani silani⁹.

Nel 1807 (legge 8 giugno), dopo la soppressione della feudalità, il re Giuseppe Bonaparte approvò le norme relative alla suddivisione dei terreni feudali, ma (art. 21) si riservò di prendere ulteriori decisioni circa i demani della Sila. Tre anni dopo, nell'art. 21 del decreto 10 marzo 1810, il re Gioacchino Murat riconobbe i diritti consuetudinari delle popolazioni per la loro sussistenza, detti *usi civici*, e li distinse in tre categorie: usi essenziali (pascere, acquare, pernottare, coltivare, legnare, cavar pietra e occupare suoli per abitazione), utili (raccolgere castagne e ghiande cadute, scuotere i frutti pendenti, cuocere calce) e dominicali (coltivare piante ortalizie, seminare grano ecc.). Questo decreto, ovviamente non creava i diritti ma li riconosceva e li regolava in un momento nel quale era in atto una forte contesa tra *usuarii* (pastori e contadini dei Casali), possessori di terreni e autorità statali.

Successivamente, con decreto 2 luglio 1810, Gioacchino Murat emanò le disposizioni per concedere terreni nella Regia Sila, stabilendo in essa la costruzione di cinque villaggi di centocinquanta abitanti ciascuno (art. 30). Però non se ne fece nulla, perché il freddo clima del tempo impediva qualsiasi insediamento stabile. Dopo il ritorno di Ferdinando I di Borbone sul trono di Napoli nel 1815, i possessori di terre silane cercarono di impedire l'esercizio degli usi civici agli abitanti dei Casali. Questi

⁷ Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte I, pp. 54-57.

⁸ Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte I, pp. 126-177.

⁹ Zurlo, *Stato della Regia Sila* ..., cit..

reagirono vivacemente e provocarono l'intervento dell'Intendente di Cosenza, che con un'ordinanza del 30 aprile 1819 proibì ogni ostacolo a tale esercizio¹⁰.

3. Il 5 ottobre 1838 Ferdinando II di Borbone emanò un apposito decreto per la Sila, e nominò un Commissario civile per risolvere tutte le vertenze. Questo decreto introdusse una forte novità, perché obbligò tutti i possessori a giustificare con titoli e documenti i diritti sui terreni in loro possesso¹¹. Questo decreto fu emanato perché altrimenti, in base alle disposizioni del Codice civile napoleonico (artt. 2227 e 2262), il giorno 1 novembre 1838, essendo trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore dello stesso codice¹², i diritti della Corona sarebbero caduti in prescrizione e i possessori sarebbero diventati proprietari dei terreni usurpati. Il decreto riaccese la lotta tra gli *usuari* e i possessori, e l'Intendente di Cosenza dovette intervenire con le ordinanze del 27 agosto 1840 e 11 agosto 1841¹³ per ribadire il diritto degli utenti a esercitare gli usi civici e a pagare soltanto le somme stabilite da consuetudini secolari. I possessori, infatti, tendevano a ridurre l'esercizio degli usi civici sui terreni, perché esso costituiva la prova che il possesso non era pieno o era addirittura usurpato, mentre l'aumento dei canoni, se accettato, avrebbe trasformato l'utilizzazione dei terreni in un contratto privato.

I primi atti del Commissario civile e le successive controversie misero in evidenza l'ampiezza delle usurpazioni compiute. Questo fatto spinse Ferdinando II a emanare un nuovo decreto, il 31 marzo 1843, che ampliò i poteri del Commissario e soprattutto lo autorizzò a emanare decreti per reintegrare nel demanio statale i terreni usurpati e ripartirli tra Cosenza e i suoi Casali. Il primo commissario, Ferdinando Lopez Fonseca del tribunale di Catanzaro, iniziò le operazioni e le condusse con energia fino al giorno della morte il 16 gennaio 1840. Il suo successore, Ferdinando Paragallo, anch'egli del tribunale di Catanzaro, continuò la sua opera e dal '40 al '47 emanò numerosi decreti che reintegravano nel demanio statale circa 11 mila ettari di terreno.

4. Per sostituire Ferdinando Paragallo, richiamato a Napoli, il 25 ottobre 1847 Ferdinando II nominò commissario per la Sila Pasquale Barletta del tribunale di Cosenza. Il 17 novembre 1847 lo invitò a distribuire sollecitamente fra i comuni di Cosenza e Casali i terreni loro spettanti per l'esercizio degli usi civici¹⁴. Barletta, tuttavia, non era riuscito a iniziare il suo lavoro perché attendeva che gli arrivassero da Catanzaro gli atti dei precedenti Commissari. Inoltre, prima ancora che gli fossero consegnati, scoppiò a Palermo la rivolta che costrinse il Re a concedere la

¹⁰ Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte II, pp. 33-35.

¹¹ Lo stato della questione silana e i primi anni di attuazione del decreto di Ferdinando II sono stati minutamente ricostruiti in M. PEZZI, *La Sila borbonica*

¹² Decreto 21 maggio 1808, n. 142.

¹³ Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte II, pp. 60-61.

¹⁴ Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte II, pp. 79-80.

Costituzione promulgata l'undici febbraio 1848.

In Cosenza la rivolta era stata opera della borghesia cittadina e ad essa avevano aderito quasi tutti i possessori silani colpiti dalle operazioni di reintegra del Paragallo; per questo motivo i contadini dei Casali avvertirono il pericolo di perdere i loro diritti ed entrarono in agitazione. Il 2 aprile i braccianti di San Giovanni in Fiore scesero in piazza reclamando la distribuzione di terre¹⁵; il 4 aprile trecento contadini di Celico costrinsero il giudice del luogo a recarsi con loro in Sila per presiedere alla distribuzione delle terre comuni e altrettanto accadde in altri paesi¹⁶. Il movimento popolare, tuttavia, diede luogo ben presto a una violenta occupazione di terre che non rispettava alcun diritto e provocò la reazione dei proprietari terrieri. L'agitazione si spostò allora in Cosenza, dove il giorno 11 aprile si svolse una manifestazione, alla quale parteciparono almeno mille contadini. Per evitare lo scoppio di disordini più gravi l'Intendente della provincia inviò Pasquale Barletta in Sila col compito di effettuare l'assegnazione provvisoria di una quota di terreno a ogni Comune¹⁷. Il Barletta cercò di prendere tempo per attendere le decisioni del Ministro da tempo sollecitate, ma infine dovette muoversi e il 17 aprile a Spezzano Grande assegnò le terre ai Comuni della fascia presilana da Castiglione Cosentino a Pedace¹⁸.

Tutto sembrava andare per il meglio, ma l'improvviso ordine del Ministro di procedere solo a verifiche e non ad assegnazioni minacciò di provocare gravi disordini¹⁹. La situazione fu salvata dal Barletta che si recò a Napoli e il 29 aprile ottenne l'ordine di riprendere il suo lavoro²⁰. Tornato in Calabria, il 10 maggio si recò a San Giovanni in Fiore e riprese le operazioni; tuttavia si sentiva fortemente minacciato dai possessori silani e presentò varie volte al Ministro la richiesta di essere trasferito ad altro incarico²¹.

Intanto, prima che si riunisse il Parlamento da poco eletto, scoppiò a Napoli una grave contesa tra il Re e i deputati. I più accesi fra questi ultimi alzarono delle barricate nella capitale per costringere il Re a cedere alle loro richieste, ma Ferdinando non cedette e il 15 maggio fece intervenire l'esercito e sospese la Costituzione. L'arrivo della notizia provocò in Cosenza una forte agitazione.

La repressione della rivolta sorprese Barletta in Sila in piena attività. Egli si rendeva conto che la rivolta in gestazione nella provincia di Cosenza, se riuscita, avrebbe minacciato seriamente il suo lavoro, perché era voluta e diretta dai possessori

¹⁵ S. MELUSO, *Il volto del coraggio*, Nuova Esperia, Cosenza 1967, p. 147. ASCs, *Gran Corte Criminale. Processi politici*, pacco 24, I parte, già vol. 16.

¹⁶ ASCs, *Sila*, pacco 140, fasc. 1015, già 952.

¹⁷ ASCs, *Sila*, pacco 139, fasc. 1014, già 945. Barletta, *Leggi e documenti* ..., cit., parte II, pp. 85-87.

¹⁸ ASCs, *Sila*, pacco 135, fasc. 1005, già 932; *Processi politici*, pacco 70, I parte, già vol. 153, fasc. 20.

¹⁹ ASCs, *Sila*, pacco 139, fasc. 1014, già 945. G. VALENTE, *Le condizioni e i moti dei contadini in Sila nel 1848*, «Rassegna storica del Risorgimento», XXXVIII (1951), p. 684.

²⁰ VALENTE, *Le condizioni e i moti* ..., p. 684. ASCs, *Processi politici*, pacco 70, I parte, già vol. 153, fasc. 20.

²¹ ASCs, *Sila*, pacco 139, fasc. 1014, già 945.

silani. Per questo motivo il 21 maggio, da Cosenza, lanciò un invito ai cittadini di Cosenza e Casali esortandoli a rimanere attaccati alla Costituzione e a difenderla per non perdere i vantaggi fino a quel momento ottenuti e per conseguirne altri in seguito. Il tono del manifesto è appassionato e fa leva soprattutto sul rapporto personale stabilito fra lui e i contadini; la richiesta finale, «*continue ad amarmi*», ne è l'espressione più eloquente. I contadini lo ascoltarono e non si mossero; ma la borghesia cosentina si ribellò ugualmente²². Il Ministro delle Finanze gli rispose il 24 maggio, compiacendosi con lui per l'opera svolta in Sila, ma ancora tacque sulla richiesta di trasferimento²³. Barletta rimase per un po' a Cosenza, ma il 6 giugno era già a Napoli, perché il Comitato di Salute Pubblica di Cosenza aveva proclamato la rivolta, seguita dalla sua provincia e da quella di Catanzaro. La rivolta tuttavia ebbe poca durata, perché l'esercito napoletano superò facilmente la resistenza dei rivoltosi a Campotenese e il 7 luglio entrò in Cosenza.

5. Le agitazioni contadine per le terre della Sila non avevano avuto tregua durante la rivolta di giugno, e continuarono per tutta l'estate soprattutto per opera dei Celichesi e dei Pedacesi. A loro volta i proprietari si rivolsero alla magistratura per essere reintegrati nel possesso dei terreni occupati dai contadini, ma la loro azione si fermò sul nascere, perché gli amministratori comunali del tempo presentarono i biglietti, firmati dal giudice Pasquale Barletta, che li autorizzava a coltivare tali terreni.

Il 27 marzo 1849 Ferdinando II ordinò la ripresa delle verifiche e delle assegnazioni dei terreni, e ne affidò nuovamente l'incarico al giudice Barletta, che era stato trasferito a Potenza quale Presidente della Gran Corte Criminale di quella provincia²⁴. In maggio questi chiese ai Decurionati l'elenco dei terreni demaniali coltivati come compenso per gli usi civici o indebitamente occupati dai proprietari. Il 18 maggio, assistito da due ingegneri e da un funzionario del dazio, riprese le operazioni e le condusse a termine nel giro di tre estati consecutive, superando difficoltà di vario tipo, fra le quali le opposizioni dei possessori e le agitazioni dei contadini. Operando con grande cura e con la necessaria prudenza, ma con decisione, il Barletta visitò l'uno dopo l'altro tutti i demani silani e, dopo aver ascoltato le persone interessate (contadini, sindaci e possessori), decise le varie controversie sul posto. Inoltre fece circoscrivere i terreni con dei pilastri dove mancavano confini naturali, e li assegnò ai vari Comuni, confermando in genere le assegnazioni frettolosamente effettuate nell'aprile del '48. In particolare, nel corso del '49 il Barletta assegnò le terre ai comuni di San Pietro in Guarano, Castiglione, Zumpano, Lappano, Rovito e Celico; nel '50 ai comuni di Donnici, Aprigliano, Figline, Piane, Pietrafitta, Dipignano, Paterno, Grimaldi, Altilia, Malito e Belsito; nel '51 a Scigliano, Cellara, Longobucco, Parenti e Rogliano. Complessivamente assegnò ben 11 mila ettari di terreno ai contadini

²² ASCs, *Processi politici*, pacco 90, vol. 129, fasc. 1.

²³ Barletta, *Leggi e documenti ...*, vol. II, p. 100.

²⁴ ASCs Sila, fasc. 1014, già 946.

dei vari comuni per l'esercizio degli usi civici²⁵. Ogni quota consisteva in 4 moggiate e mezza di terreno, cioè un ettaro e mezzo, per metà seminativo e per metà bosco adatto al pascolo. Le famiglie con più di tre persone ebbero due quote ciascuna.

Le assegnazioni di terre non alleviarono la povertà dei contadini, perché essi erano numerosi e i terreni assegnati a ciascuno poco estesi. Sorsero così vari problemi, fra i quali la tendenza a sfruttare il terreno coltivabile fino a farlo diventare quasi sterile. Nacquero controversie tra i vari Comuni, per ottenere terreni migliori o più estesi, e vari contadini cedettero i loro terreni ai vecchi possessori per ottenere le sementi o animali da far pascolare. Per questi motivi nel 1854 il Barletta emanò vari decreti. Stabili che i terreni assegnati a ciascuno erano solo concessi in uso e perciò non potevano essere né venduti né fittati, ma solo concessi a colonia parziaria a un altro usuario; periodicamente, inoltre, i terreni sarebbero stati sorteggiati fra i contadini per assicurare la rotazione fra di loro²⁶. Stabili inoltre che ogni parte di terreno doveva essere coltivato ad anni alterni, per evitare la sterilità, e che ogni contadino non poteva introdurre nella sua quota più di cinquanta tra pecore e capre, dieci maiali, sei buoi, due vacche, un mulo o cavallo o giumento e un asino²⁷.

Nel corso del 1855 il Barletta emanò i decreti definitivi relativi ai terreni occupati arbitrariamente dai vari possessori, ma due anni dopo dovette amaramente riconoscere che, nonostante tutto il suo impegno, i terreni erano già ritornati di fatto nelle loro mani, perché i contadini avevano ritenuto più conveniente cederli a loro²⁸. Il numero dei quotisti infatti diminuì costantemente: quelli di San Pietro in Guarano, ad esempio, scesero da 296 nel '55 a 177 nel '56, a 162 nel '57, a 111 nel '59²⁹. Col decreto 13 aprile 1858 Ferdinando II istituì la *Direzione della Sila di Calabria*, col compito di presiedere alla concessione delle terre, e la affidò al Barletta³⁰, ma non ottenne i risultati sperati. I contadini erano rimasti troppo poveri.

Nella loro lotta per i terreni silani i contadini furono costantemente sostenuti dal clero locale. Nel 1848 il sacerdote Francesco Napoli spiegò ai contadini di San Pietro i loro diritti sulle terre demaniali³¹; il parroco di San Giovanni in Fiore guidò i contadini nell'occupazione delle terre³²; il domenicano padre Orioli guidò la dimostrazione contadina di Cosenza del 10 aprile; nel 1849 quattro sacerdoti di Celico firmarono

²⁵ Le operazioni compiute da Pasquale Barletta sono minuziosamente descritte in Zurlo, *Stato della Regia Sila ...*, Supplemento al volume primo; quelle relative a San Pietro sono nelle pp. 3-24. L'elenco dei terreni assegnati a ciascun comune e degli usurpatori ai quali erano stati tolti è nel volume di P. Barletta, *Stato dei regi demanii ...*.

²⁶ Barletta, *Istruzioni intorno alla divisione ...*, cit.

²⁷ ASCs, *Sila*, pacco 11, fasc. 114.

²⁸ ASCs, *Sila*, pacco 17, fasc. 143.

²⁹ ASCs, *Sila*, pacco 37, fasc. 268; pacco 6, fasc. 65; pacco 80, fasc. 520.

³⁰ Barletta, *Leggi e documenti ...*, cit., parte II, pp. 236-248.

³¹ ASCs, *Processi politici*, pacco 70, I parte, vol. 153, fasc. 20, deposizione di Antonio Mango del 10 febbraio 1849.

³² ASCs, *Sila*, pacco 140, fasc. 1015, Corrispondenza con autorità diverse 1847-1848, f. 252.

una petizione per sollecitare le operazioni di assegnazione delle terre³³; dopo l'unità d'Italia, nel 1864, il canonico cantore della Cattedrale di Cosenza, Ferdinando Scaglione, chiese nell'Accademia Cosentina che fossero aperte scuole nei Casali e che agli abitanti fossero distribuite le terre silane, quelle dei latifondi e quelle ottenibili dalla bonifica della Valle del Crati.³⁴

Nonostante l'impegno del governo borbonico la miseria dei contadini rimase quasi inalterata e venne loro assicurata appena la sopravvivenza; tuttavia nei Casali di Cosenza si ebbe una notevole riduzione del brigantaggio, confermando il suo legame con i bisogni elementari dell'esistenza³⁵.

6. La spedizione dei Mille aprì qualche speranza. Da Rogliano, il 31 agosto 1860, Giuseppe Garibaldi autorizzò gli abitanti poveri di Cosenza e dei Casali ad esercitare gratuitamente gli usi civici di pascolo e semina nella Sila. Tuttavia, subito dopo, il governatore Donato Morelli da lui nominato restrinse tale concessione ai soli terreni già da tempo assegnati ai contadini³⁶. Negli anni successivi la situazione peggiorò ulteriormente, perché i possessori di terre, ai quali in precedenza erano stati tolti i terreni usurpati e poi distribuiti ai contadini, si presentavano sulle aie al momento del raccolto e pretendevano dagli assegnatari il pagamento del fitto del terreno come se fosse ancora di loro proprietà³⁷. In questa loro azione i possessori agivano impunemente perché avevano favorito la marcia di Garibaldi attraverso la provincia di Cosenza. Inoltre continuavano a sostenere il governo italiano mentre in Calabria e Basilicata divampava la rivolta sociale contro il nuovo regno, passata alla storia col nome di *brigantaggio*.

Il 1 gennaio 1861 un decreto del Governo luogotenenziale delle province meridionali, nominato da Vittorio Emanuele II, ordinò la ripresa delle operazioni per reintegrare nei demani comunali i terreni usurpati in Sila, ma diede solo un anno di tempo, per cui non ebbe alcuna efficacia. In San Pietro in Guarano il sindaco Filippo Collice si preoccupò di evitare eventuali pericoli ai possessi della sua famiglia, e il 14 dicembre 1861 fece deliberare dal Consiglio comunale che nel comune non vi erano né terreni promiscui (cioè soggetti agli usi civici), né usurpazioni. Questa deliberazione, tuttavia, non ebbe alcuna rilevanza nelle successive vertenze, perché contraddetta da numerosi atti precedenti.

Il Commissario civile Pasquale Barletta fu subito messo da parte dal nuovo Governo. Tuttavia, prevedendo la ripresa delle usurpazioni, si premunì contro tale evenienza e pubblicò a Torino tutti gli atti compiuti da lui e da Zurlo. Questo atto si

³³ ASCs, *Sila*, pacco 106, fasc. 843.

³⁴ F. SCAGLIONE, *Riflessioni sul brigantaggio calabrese*, Cosenza, Migliaccio 1865.

³⁵ A. BASILE, *La questione silana dal 1838 al 1876*, in *Atti del II congresso storico calabrese* (Catanzaro-Cosenza 25 aprile - 1 maggio 1960), Fiorentino, Napoli 1961, p. 469.

³⁶ Decreto 341 agosto 1860, «Il Monitore bruzio», 1860, n. 1, p. 2; Decreto 5 settembre 1860, *ivi*, p. 3.

³⁷ Questo fatto fu segnalato dal Prefetto di Cosenza al Ministero delle Finanze il 19 agosto 1865 (ASCs, *Sila*, pacco 1, fasc. 9).

rivelò inutile, perché il Parlamento italiano, dopo lunga discussione, chiuse definitivamente il problema dei terreni silani con la legge 25 maggio 1876, n. 3124, con la quale legalizzò la situazione di fatto. I possessori, infatti, furono riconosciuti liberi e assoluti proprietari dei terreni in loro possesso, salvo il pagamento di un'indennità allo Stato, il quale si attribuì anche la proprietà di un quarto della Sila badiale, dei terreni dichiarati demaniali dai commissari civili e di 3500 ettari di bosco. Ai Comuni, invece, fu concessa soltanto la maggior parte delle terre demaniali aperte, cioè ancora libere da usurpazioni, mentre tutti gli usi civici sulla Sila furono aboliti.

La legge sulla Sila del 1876 (artt. 15-18)³⁸ affidò a un'apposita commissione arbitrale di cinque membri il compito suddividere le terre fra i Comuni che ne avevano diritto. Questo nuovo organo, denominato *Commissione Arbitrale per gli affari della Sila*, dopo un lungo periodo di studio della situazione, iniziò a pronunciare le sentenze sulle varie controversie il 1° marzo 1883 e terminò nel 1889. La sentenza fondamentale che attribuiva a ciascun Comune la quota spettante fu pronunciata il 16 maggio 1889³⁹. Non tutti i Comuni rimasero soddisfatti. Al comune di San Pietro in Guarano erano stati assegnati 520 ettari di terreno⁴⁰, ma per un errore erano stati compresi nella sua quota anche 150 ettari della Serra d'Occhio, che era legittima proprietà dei Collice. Le proteste del sindaco del tempo, Giovanni Carrieri, non approdarono a nulla, perché la Commissione non se la sentì di rifare la suddivisione; inoltre le sue decisioni erano appellabili soltanto in Cassazione e per pochi motivi, e così San Pietro rimase fortemente danneggiato ed ebbe molto meno di quanto gli spettava⁴¹.

8. Le decisioni della Commissione Arbitrale posero fine alle vertenze giuridiche relative ai terreni della Sila, ma non posero fine alle usurpazioni dei privati e aprirono il problema dell'utilizzazione dei terreni da parte dei Comuni a favore degli abitanti. In questo nostro tempo la situazione è ancora peggiorata perché le nuove generazioni poco o nulla conoscono dei terreni ex silani assegnati al loro Comune e delle loro caratteristiche giuridiche. A questa progressiva dimenticanza hanno contribuito il passare del tempo, l'emigrazione in America e le trasformazioni delle condizioni di vita sociale e produttive, fra le quali soprattutto la fortissima diminuzione dell'importanza dell'agricoltura nella seconda metà del '900.

La pubblicazione del presente saggio è nata proprio dalla necessità di ricordare e precisare la peculiare caratteristica giuridica di tali terreni e la lunga lotta sostenuta dai nostri avi per difenderli.

In particolare è opportuno sottolineare i seguenti punti:

³⁸ Alcuni articoli furono modificati con legge del 23 dicembre 1880. Quest'ultima legge stabiliva anche che le decisioni del Collegio arbitrale dovevano esser condotte a termine entro il 1882.

³⁹ ASCs, *Sila. Collegio arbitrale per gli affari della Sila. Sentenze 1889*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Archivio Comunale San Pietro in Guarano, Cartella *Proprietà comunali*, Ischito. ASCs, *Demani. San Pietro in Guarano*.

a) Tutti i terreni provenienti dalla divisione della Sila sono *demaniali*, perché soggetti agli *usi civici*. Per questo motivo non possono essere venduti o ceduti in via definitiva in alcun modo, eccettuati casi particolari di interesse pubblico e previo decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente della Regione seguendo le procedure straordinarie previste dalle leggi vigenti. Ogni occupazione di terra da parte di privati senza la procedura indicata è nulla, qualunque sia il tempo trascorso.

b) I cittadini possono esercitare sui terreni assegnati al loro Comune i seguenti *usi civici*, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale⁴²:

- condurre al pascolo pecore e capre nei terreni appositamente autorizzati e pagando la *fida*, cioè la tassa annuale stabilita dal Consiglio comunale, che anticamente consisteva in un Kg di formaggio per ogni capo di bestiame;

- coltivare la terra pagando una tassa annuale, chiamata *terragera* o *terratico* per i terreni non irrigui, e *ortalizio* per i terreni irrigui. Ogni cittadino conserva il diritto di coltivare il medesimo terreno già coltivato negli anni precedenti, ma lo perde a favore del primo occupante nel caso in cui non coltiva tale terreno per due anni consecutivi;

- raccogliere castagne e ghiande pagando al prezzo comune di mercato la quantità stimata da un perito appositamente nominato dal Sindaco;

- raccogliere legna secca nei boschi senza pagare alcuna tassa.

Nella speranza di essere stato utile a una presa di coscienza, invito tutti, ma soprattutto gli amministratori comunali, a leggere attentamente la sentenza emanata dalla Commissione Arbitrale qui di seguito pubblicata, a riflettere sul passato della Sila e a utilizzare produttivamente un bene lasciato ad essi dai loro antenati. Un bene che ancora oggi può contribuire notevolmente allo sviluppo economico dei loro comuni.

⁴² Le norme regolamentari e consuetudinarie sono molto antiche e poco adatte ai tempi. L'aspetto peggiore di tali norme è costituito dal fatto che il medesimo terreno può essere utilizzato contemporaneamente da quattro diverse persone aventi interessi diversi e contrastanti: una prima persona lo utilizza per coltivarvi grano; una seconda ne acquista i frutti pendenti (castagne o ghiande); altri lo utilizzano per il pascolo degli animali nei mesi in cui non viene coltivato e altri ancora ne possono raccogliere la legna secca. La prova che l'attuale sistema di utilizzazione è inadatto è fornita dal fatto che i grandi boschi di querce che coprivano la maggior parte dei terreni sono stati distrutti a poco a poco. Si rende perciò necessario innanzi tutto un piano di taglio periodico dei boschi cedui. In secondo luogo occorre approvare un nuovo regolamento che conceda ogni particella catastale di terreno destinato a vari usi (coltivazione e pascolo) a una sola persona o a un gruppo di persone collegate in forma cooperativa o similare, *senza in alcun modo recare disturbo a coloro che attualmente ne siano in possesso come utenti residenti sul luogo e paghino regolarmente quanto dovuto in base al regolamento approvato o da approvare. Per questo motivo è essenziale predisporre e aggiornare regolarmente un apposito registro, nel quale sia riservata una pagina ad ogni particella catastale e in essa sia registrato il nome dell'utente e i vari passaggi autorizzati dalla Giunta Comunale.* Per evitare le numerose vertenze legali tra parenti o eredi dei concessionari è opportuno anche inserire nel regolamento la norma che stabilisca inderogabilmente la necessità della ratifica della Giunta comunale ad ogni passaggio per eredità, e la nullità di qualsiasi passaggio di altro tipo (fitto o vendita del diritto). Necessaria è anche la norma che attribuisca in prima istanza alla Giunta comunale e in seconda istanza al Consiglio comunale la facoltà di risolvere qualsiasi tipo di vertenza.

SENTENZA 16 MAGGIO 1889

Nota: I numeri chiusi tra parentesi indicano il numero del foglio originale della sentenza (f. 23r). La lettera «r» che segue il numero indica la prima facciata; la lettera «v» indica la seconda facciata.

Archivio di Stato di Cosenza,
Fondo SILA,
Collegio Arbitrale per gli Affari della Sila.
Sentenze 1889
Volume n. 1072 (ff. 23r-58r)
SENTENZA 16 maggio 1889

(f. 23r)

Ripartizione delle terre

=

In nome di Sua Maestà

Umberto 1°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Collegio Arbitrale per gli affari della Sila

composto dai Signori

Cav. Uff. Avv. Arabia Giuseppe Presidente,

Cav. Avv. Lorecchio Anselmo,

Avv. Squillace Odoardo,

Avv. De Luca Nicola,

Avv. Oliveti Camillo,

e con l'assistenza del Segretario

Avv. Arabia Ambrogio.

Ha pronunciato la seguente sentenza.

Visto l'art. 11 della Legge 25 maggio 1876, con cui fu assegnato ai Comuni interessati nella Sila, in compenso degli esercizi degli usi civici, la metà delle terre demaniali aperte: e l'altra metà ceduta ai Comuni medesimi per costruzione di strade (f. 23v), e per qualsiasi altra ragione di credito verso il Demanio.

Visto l'art. 15 della medesima Legge, col quale si dà facoltà al Collegio degli Arbitri di assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante, in compenso degli usi civici.

Vista la sentenza di questo Collegio Arbitrale del 30 Aprile 1886, esente da registro, con la quale venivano nominati l'Ingegnere Cesare Martin, ed i periti Raffaele Colosimo e Giuseppe Pirillo per la classificazione di sessanta demani e quarti delle difese nella Sila badiale; nonché verificare la estensione, la confinazione e descrizione fatta dal Commissario Civile Barletta, per venire al risultato finale della quantità delle terre da ripartire ai Comuni.

Viste le due relazioni, compilate dai sudetti periti, in data 2 aprile e 9 dicembre 1888.

Vista l'ordinanza di questo Arbitrato (f. 24r) del 14 novembre 1888, con la quale si dava incarico al perito signor Raffaele Colosimo di compilare altro rapporto sulla entità, classifica e valore di altri demani che non avran formato oggetto della precedente perizia.

Vista la relazione presentata dal Signor Colosimo a 5 maggio 1889, con la quale sono descritti e valutati gli altri demani.

Visto che il risultato di queste operazioni complessivamente offre i seguenti dati: cioè demani e quarti numero 110 (centodieci), del valore complessivo di lire un milione cinquecento quaranta tre mila trecento novantasette e centesimi cinquantaquattro (£ 1.543.397,54).

Visto che i Comuni aventi dritto alla ripartizione sono i seguenti: 1° Altilia - 2° Aprigliano - 3° Bianchi - 4° Belsito - 5° Cosenza - 6° Colosimi - 7° Celico - 8° Castiglione Cosentino - 9° Casole Bruzio - 10° Cellara - 11° Carpanzano - 12° Dipignano - 13° Figline - (f. 24v) Vegliaturo - 14°

Grimaldi - 15° Lappano - 16° Longobucco - 17° Marzi - 18° Mangone - 19° Malito - 20° Pedace - 21° Piane Crati - 22° Parenti - 23° Panettieri - 24° Pietrafitta - 25° Pedivigliano - 26° Paterno Calabro - 27° Rovito - 28° Rogliano - 29° Spezzano Grande - 30° Spezzano Piccolo - 31° Serra Pedace - 32° Scigliano - 33° S. Pietro in Guarano - 34° S. Stefano di Rogliano - 35° S. Giovanni in Fiore - 36° Trenta - 37° Zumpano, siti nella provincia di Cosenza: e 38° Albi - 39° Cotronei - 40° Carlipoli - 41° Cicala - 42° Decollatura - 43° Magisano - 44° Mesuraca - 45° Marcedusa - 46° Fossato - 47° Pentone - 48° Soveria Mannelli - 49° Sorbo S. Basile - 50° Sersale - 51° Petilia Policastro - 52° Taverna - 53° Petronà - 54° Zagarise - 55° Savelli, in provincia di Catanzaro.

Considerando che la massa divisibile si compone dei seguenti terreni, riconosciuti sotto le seguenti (f. 25r) indicazioni: cioè, nella Sila badiale - 1° Ambolino e Signorello - 2° Agnara - 3° Agnarella e Don Luzio - 4° Agnara 5^a - 5° Botorino Soprano - 6° Botorino Sottano - 7° Cagno di Fucile o di Benincasa - 8° Colle di Fiore 1° - 9° Colle di Fiore 2° e parte di Marinella 2^a - 10° Caporosa - 11° Cava ed Abete dell'Aglio - 12° Castelluccio e Santa Barbara - 13° Cassandrella - 14° Croce di Fiore - 15° Cappello di Paglia - 16° Destre di Rocco - 17° Differenze e Casolise od Aria Macina - 18° Differenze e San Nicola Sottano - 19° Difesuola - 20° Ferolia - 21° Fiumarella - 22° Fiorevetere Palermo - 23° Fiorevetere Soprano e Sottano - 24° Frassineto - 25° Fraulicchio 26° Jacoia 1° - 27° Jacoja 2° - 29° Impedecane di Arcuri - 30° Impedecane di Cosentini - 31° Lenzana - 32° Li Rossi - 33° Macchia di Pietra 1° di Casole - 34° Macchia di Pietra 1^a (25v) di Nicoletti - 35° Macchia di Pietra 2^a di Caligiuri - 36° Macchia di Pietra 2^a di Barberio - 37° Mangiatore - 38° Montenegro - 39° Monteoliveto - 40° Marinella 2^a di Marescalchi - 41° Nocella Sottana - 42° Nocella Soprana, Scarda e Palombella - 43° Olivara 1^a o della Conca, dico, Cona - 44° Olivara 3^a o Rosalbino - 45° Olivara 2^a, 4^a, 5^a e 6^a - 46° Perella - 47° Pietralba di Arcuri - 48° Pietralba di Cardamone e De Riso - 49° Pietralba, Manca di Vona e Camporotondo - 50° Pinicollito - 51° Pezzotta di San Donato - 52° Pirainella - 53° Pisciarulo - 54° Ponte ossia Milo, Marcello e Petrillo - 55° Ramundo o Macchia ferma - 56° Rijo di Barrese - 57° Rovalicchio - 58° Bozzusi - 59° S. Nicola Soprano di Grisolia - 60° S. Nicola di Spina - 61° Serralunga - 62° Serra della Taverna o Lorica - 63° Serrisi o Colle di S. Donato - 64° Serriselli - (26r) 65° Stratalati 1° e 2° - 66° Spineto - 67° Saracinella - 68° Sciolle di Campa di Manna - 69° Sciolle del Signore - 70° Toscano - 71° Vallebonella - 72° Verberano Soprano - 73° Vicendella di Mario.

Nella Sila Regia poi i seguenti altri demani: 74° Abete o Cognale dell'Abete - 75° Abadessa in due comprensori - 76° Acqua delle Donne od Albanello - 77° Agarò dei Cosentini - 78° Ariano od Irto del Ferro - 79° Caricato o Percacciante - 80° Chiazza - 81° Circilla - 82° Corsaro - 83° Corsonello o Porticella - 84° Coccio - 85° Cerviolo - 86° Crocevia di Cerviolo - 87° Castagna o Varco piano - 88° Camarda - 89° Cavaliero, Pisciaturo e Tasso - 90° Colle di Neri - 91° Calamanci o Colle delli Stazzi - 92° Fondente, Serramezzano, Corsonara 1°, Corsonara 2° e Mezzocalzato - 93° Fraianella - 94° Fossa o Macchia del Romito - 95° Ischito - 96° Miglianò di Via - 97° Miglianò di Via e Monachelle - (26v) 98° Macchiasacra o Macchiafraga - 99° Macchia della Castagna - 100° Pizzirillo Sottano o Pedace - 101° Pietra dell'Altare - 102° Principe o Garigliano regio - 103° Renacchio - 104° Serracappella, Forcato delle Colonne o Capopizzirillo - 105° Serracappella, Lagarò 4° o Colonne - 106° Serracappella Sottana - 107° Varco del Capitano - 108° Vicino al Campo di Pizzirillo o Cappello del Prete - 109° Zagaruogno - 110° Ambolino o Verberano.

Tutte le sopradette terre anno il valore complessivo, come sopra è detto di lire un milione cinquecento quarantatremila trecento novantasette e centesimi cinquantaquattro (L. 1.343.397,54).

Tenuto conto del diritto di ciascun Comune per importanza di popolazione e per estensione di territorio nella Sila, l'Arbitrato passa all'assegnamento delle quote spettanti a ciascun Comune, in compenso (27r) di tutti gli usi civici e di qualunque altra ragione. Assegno che per quanto concerne demani determinati per limiti e valori corrispondenti al diritto di ciascun Comune, vien fatto mercé verbale di consegna: e per quelli nei quali è necessario il distacco fa d'uopo nominare persone dell'arte per eseguirlo, proporzionato al valore di ogni quota, cui à diritto ciascun Comune, specificandosi in seguito quali siano i demani che si assegnano con semplice verbale e quali quelli che àno bisogno dell'opera de' periti per il distacco.

Che dalla data dei verbali di consegna ciascun Comune è reputato solo ed esclusivo proprieta-

rio della quota ad esso assegnata.

Infine giova asserire che nella composizione della massa e quotizzazione dei demani, non si è tenuto conto di quelli tuttavia comuni ed indivisi fra i successori di Barbaia ed i Comuni, (27v) perché pende tuttavia il giudizio.

Per tali motivi
Il Collegio Arbitrale
Assegna

1° Al Comune di Cosenza pel valore di lire centottantasettemila duecentoventuna e centesimi novantacinque (L. 187.221,95) complessivo:

a) Il demanio Cavaliere, Pisciaturo e Tasso dell'estensione di ettari 244, are trentanove e centiare ottantotto, sito nei territori di Celico e Spezzano Grande. È confinato dal vallone del Tasso, dalla strada che viene da Camigliati a Pisciaturo, e dalla parte del medesimo demanio che è stata aggregata alle Camere Chiuse: di natura aratoria a secco, boscosa e pascolo, è del valore di L. 23.540,45.

b) Il demanio Macchiasacra e Macchiafraga sito nei territori di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo, dell'est.ne di Ett.i 1234.27.07. È confinato dalla difesa Rijo, casalino diruto, Timparello presso la montagna di Macchiasacra, fiume Rijo, difesa Sculca, difesa di Mollo, terreno detto Campia, Via di Macchiafraga, Pietramone⁴³ del Cervo, fiume Neto, strada Framboseto, vallone Spirito Santo, (28r) strada che viene dalle Sette acque, Campia Piccola e Grande di Macchiasacra, Timparello detto Gozzillo, strada dei Casali, Serra della Bruna, Colle della Vacca, Cuoppo, Cavone di Magnauta, strada Botte di Donato, Le Differenze, strada dell'Irto di Rijo, ed infine dal Macchione di Macchiafraga: di natura aratoria a secco, pascolo, e boscosa, e del valore di lire 163.681,50.

2° Al Comune di Colosimi, pel valore complessivo di lire ventimila trecento trentasette e cent. mi 80 (L. 23.337,80)

a) Il quarto⁴⁴ della difesa Perella dell'estensione di Ett.i 13.21.61. È confinata dalla difesa e dal quarto di Montenero e Nocella Sottana. Di natura aratoria a secco, boscosa e pascolo, posta nel territorio di S. Giovanni in Fiore, del valore di Lire 2.094,20.

b) Il quarto della difesa Pietralbella di Arcuri, dell'est.ne di Ett.i 19.05.58. È confinato dal quarto della difesa Spineto, dal fiume Savuto, e dalla difesa omonima. È posto sul territorio di Parenti, di natura aratorio a secco e pascolo, del valore di Lire 1.545,22.

c) Il quarto della difesa Pietralba (f. 28v) di Cardamone e De Riso, dell'estensione di Ettari 48.18.21. È confinato dalla difesa Pietralba di Arcuri, dal quarto Manca di Vona e Camporotondo e dal fiume Savuto. È sito nel territorio di Parenti, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco e del valore di lire 7.223,73.

d) Il quarto della difesa Spineto posto in territorio di Aprigliano, dell'est.ne di Ett.i 166.56.89, del valore di Lire 12.474,65. È confinato dai quarti nomati Pietralbella di Arcuri, Manca di Vona, e Camporotondo, Cappella di Paglia, fiume Savuto, e linea divisoria tra la difesa omonima: di natura aratoria irrigabile, aratoria a secco, e pascolo.

3° Al Comune di Celico pel valore complessivo di lire trentamila quarantanove e cent.mi 54 (L. 33.049,54):

a) Il demanio Agarò di Cosentini del valore di lire 1.335,25, dell'est.ne di Ettari 11.29.74, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso, confinato dal demanio Serra Cappella Forcato delle

⁴³ Sasso di notevole dimensione attaccato naturalmente alla terra.

⁴⁴ Quarta parte distaccata da un fondo e addetta all'esercizio degli usi civici degli abitanti di Cosenza e Casali.

Colonne o Capo Pizzirillo, e della difesa del Sig. Cosentini. È posto nel territorio di Celico.

b) Il demanio Caricato o Percacciante (f. 29r) dell'estensione di Ett.i 119.78.88, del valore di lire 12.743,05, sito in territorio di Celico, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso. È confinato dalla via pubblica dello stesso nome, che la divide dalla difesa Serra Candela, dalla strada di Polverento, indicata dal Fergola come strada dei Russi, dalla strada dei Russi, che lo divide dalla difesa Miglianò di Via, dalla difesa di Grisolia e dal fiume Moccone.

c) Il demanio Calamanci o colle delli Stazzi, dell'estensione di Ett.i 1.54.56, del valore di lire 167,17, di natura aratorio a secco e pascolo. È posto nel territorio di Celico, e confinato dalla difesa Calamanci dei Sig.ri Barracco, situato precisamente sulla sinistra del valloncino alla cui sommità trovasi la fonte di S. Francesco.

d) Il demanio Miglianò di Via, dell'estensione di Ett.i 7.84.85, del valore di lire 3.296,37. È posto nel territorio di Celico, di natura pantanoso: confinato dalla strada dei Russi, che lo divide dalla difesa Caricato o Percacciante e dal demanio Forgia e Miglianò di Via.

e) Il demanio Miglianò di Via e Monachelle, dell'estensione di Ett.i 149.15.83, del valore di lire 15.516,70, di natura aratorio a secco, pascolo e boscosa: (f. 29v) posto in territorio di Celico, confinato dalla difesa del Signor Via, dalla difesa Pizzirillo, e dal fiume Miglianò.

4° Al comune di Aprigliano pel valore complessivo di lire cinquantacinquemila novecento ottantaquattro e cent.mi 66 (L. 55.984,66).

a) Il quarto della difesa Ampolino o Signore dell'est.ne di Ett.i 22.22.38, del valore di lire 3.356,07, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso. È posto nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, è confinato dalla difesa Ponte, Milo e Marcello, dalla difesa Agnara, e dal demanio Ampolino Verberano della Sila Badiale.

b) Il quarto della difesa Caporosa, dell'estensione di Ett.i 42.1.12, del valore di Lire 6.808,56. È posto in territorio di Aprigliano, di natura aratorio a secco, pascolo pantanoso, pascolo semplice; e confinato dal quarto distaccato della difesa Cava dell'Abbate dell'Aglio, dai ruderi dell'eremitaggio detto del Purgatorio, e dalle difese Toscano e Spineto..

c) Il quarto della difesa Cava ed Abbete dell'Aglio, dell'est.ne di Ett.i 94.40.21, del valore di lire 15.041,33. È posto nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo pantanoso, pascolo semplice e boscoso: confinato dalla difesa Spineto, dal quarto di Caporosa e dalla strada pubblica.

d) Il quarto della difesa Fiumarella dell'est.ne di Ett.i 143.78.76, del valore di lire 18.548,35. È sito nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso; confinato dalla difesa Cappello di Paglia, Cava ed Abbete dell'Aglio, Saracinella e difesa omonima.

e) Il quarto della difesa Impendicane di Arcuri dell'est.ne di Ett.i 26.44.62, del valore di lire 1.773,75. È posto nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo semplice, o sterile: confinato dal quarto distaccato della difesa Montenero, dalla difesa Caporosa, e dal quarto Impendicane di Cosentini.

f) Il quarto Impendicane di Cosentini dell'est.ne di Ett.i 39.47.77, del valore di lire 6.031,18. È posto nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco e pascolo; confinato dal demanio (f. 30v) Ampolino o Verberano della Sila Badiale, dal quarto Impendicane di Arcuri, dalla strada pubblica e dalla difesa omonima.

g) Il quarto della difesa Saracinella, dell'est.ne di Ett.i 48.75.17 del valore di L. 4.425,42. È posta nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio irrigabile, ed aratorio a secco: limitato dalla difesa omonima, e dalle difese Nocella Soprana e Caporosa.

5° Al comune di Castiglione Cosentino, pel valore complessivo di lire tredicimila settecento settantanove e centesimi ottantadue (L. 13.779,82).

a) Il demanio Abbete o Cognale dell'Abbate, dell'est.ne di Ett.i 54.70.17, del valore di lire 5.434,68. È posto nel territorio di S. Pietro in Guarano, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso, confinato dal vallone detto Granetteria, dalla strada dei Russi, vicino alla quale ha origine il fiume Longo e dal vallone dello stesso nome, dallo Scolaturo del feudo, dal Manco della Siletta, dal

Piano della Tavolara, dalla strada Polverento. (f. 31r)

b) Il demanio Pietra dell'Altare dell'estensione di ettare 39.63.89; del valore di lire 6178,40. È sito nel territorio di Pedace, di natura come il precedente: confinato dal Vallone che divide la Difesa Grimoli dalle Macchie, dal Pietramone che prende tutto il piano della Macchia dell'Altare, dalla difesa Carlomagno Soprano, e Differenze di Jusi e Dattilo.

c) Il demanio Serracappella, Forcato delle Colonne o Capo Pizzirillo, dell'estensione di ettare 29.18.65; del valore di L. 1738,50. È posto nel territorio di Celico, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada di Polverento, dalle difese Muzzo dei Domenicani, di Cosentino, di S.ta Caterina e Ceramedio, dalla strada Serracappella, dal Demanio Lagarò 4° o Colonne, dalla difesa Marra e dal regio comune Timpone della Guardia.

d) Il Demanio Varco del Capitano, dell'estensione di ettari 00.40.33; (f. 31v) del valore di L. 113,12. È posto nel territorio di Celico, di natura pascolo pantanoso: confinato dal fiume Miglianò che lo divide dal regio Demanio Campo dell'Auto, dalla Difesa Noce del Signor Via e dal regio Demanio Monachelle.

e) Il Demanio Vicino al Campo di Pizzirillo o Cappello del Prete, dell'estensione di ettare 2.18.02, del valore di L. 315,12. È posto nel territorio di Celico, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada che porta ai Casali e che lo divide dalla difesa Pizzirillo di Barracco; dall'altra strada che porta alla Torre dei Paolotti, oggi di Barracco, ed infine dalla strada che da Lagarò porta al Campo di S. Lorenzo.

6° Al comune di Casole Bruzio, per valore complessivo di lire diciannovemila trecento ventidue e centesimi venticinque (L. 19.322,25). Il quarto Differenze e S. Nicola (f. 32r) Sottano, dell'estensione di ettare 113.14.39. È posto in territorio di S. Giovanni in Fiore; di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo pantanoso, pascolo semplice e boscoso: confinato dal fiumicello di San Nicola e dal Pietramone esistente al confine dalla difesa San Nicola Soprano.

7° Al comune di Cellara pel valore complessivo di lire undicimila centocinquante e centesimi novanta (L. 11.153,90).

a) Il quarto di Fragulicchio, della estensione di ettare 38.84.11, del valore di L. 8.132,65. È posto nel territorio di San Giovanni in Fiore; di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco e pascolo: confinato col terreno detto Pezzotto dell'Immacolata col Vallone corrente Fragulicchio e con la difesa Ponticelli.

b) Il quarto di Macchia di Pietra 2a di Barberio, dell'estensione di ettare 24.93.70, del valore di L. 2.742,50. È posto nel territorio di San Giovanni (f. 32v) in Fiore, di natura come il precedente: confinato da due linee ad angolo distinte da n° sette fossi.

c) Il quarto di Pezzotto di S. Donato, dell'estensione di ettare 1.09.31, del valore di L. 278,75. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco, confinato da tutti i lati dal quarto di Fragulicchio.

8° Al Comune di Carpanzano, pel valore complessivo di lire quindicimila novantanove e centesimi quaranta (L. 15.099,40).

a) Il quarto della difesa Colle di Fiore 1°, dell'estensione di ettare 53.57.91 e del valore di L. 7.676,15. È posto nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da numero nove fossi che determinano la linea retta di separazione dalle altre tre quarte parti della difesa omonima.

b) Il quarto Castelluccio o Santa Barbara, dell'estensione di ettare (f. 33r) 52.85.22 e del valore di L. 7.423,25. È sito nel territorio di San Giovanni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, boscoso e pascolo: confinato dalla difesa Fiorevetere Palermo, Montagnagrande e Ceraso, dal fiume Albo e dalla difesa omonima.

9° Al Comune di Figline Vegliaturo pel valore di lire novemila cinquecento ottantasei e centesimi diciannove (L. 9586,19).

a) Il Demanio Abbadessa in due comprensori, dell'estensione totale di ettare 29.29.40 e del valore di lire 4.094,40. È sito nel territorio di Spezzano Grande, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada S. Bartolo e Fontanella Abbadessa, dal fiume Sorbo e dalla difesa Gallo oggi di Barracco.

b) Il Demanio Cerviolo, dell'estensione di ettare 40.09.30 e del valore di L. 5.491,79. È posto nel territorio di Longobucco; di natura come il precedente: confinato dallo (f. 33v) Spuntone di Boccuti, dal cavoncello con poca acqua corrente per la difesa di Campana e regio Comune, strada delle Croci sino al Colle, ed Acquapendente per due valloni fino al confine col vallone Scarano.

10° Al Comune di Grimaldi, pel valore di lire trentunomila quattrocentosette e centesimi ottanta (L. 31.407,80).

a) Il quarto Fiorevetere Soprano e Sottano, dell'estensione di ettare 119.71.36 e del valore di L. 24.091,05. È posto nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco e pascolo; confinato dal fiume Garga vicino al Varco Campanella, dalla difesa Jacoia degli Apostoli, dalla contrada Pantanosa vicino al confine interno della stessa difesa, dal fiume Albo, dal collicello con pietramone e dal vallone nel limite Pisciarulo.

b) Il quarto di Pietralba, Manca di Vona e Camporotondo, della (f. 34r) estensione di ettare 67.38.17 e del valore di lire 7.316,75. È posto nel territorio di Parenti; di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal fiume Savuto, dal Demanio Tassito e dai quarti Rozzusi e Pietralba di Cardamone e De Riso.

11° Al comune di Lappano pel valore complessivo di lire dodicimila cinquecentotto e cent.mi venti (L. 12.508,20).

a) Il quarto della difesa Li Rossi dell'est.ne di Ett.i 46.31.97, del valore di lire 6880.10. È posto nel territorio di S. Giov.ni in Fiore di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da due linee ad angolo quasi retto determinato da numero dieci fossi, che la dividono dalla difesa omonima.

b) Il quarto della difesa Monteoliveto dell'est.ne di Ett.i 48.45.28, del valore di L. 5.628,10. È posta nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura come il precedente: confinato da una linea determinata da numero nove fossi, che lo divide dalla difesa omonima. (f. 34v)

12° Al comune di Longobucco per il valore di L. quarantuno mila centotredici e cent.mi trentotto (L. 41.113,38). Il demanio Crocevia di Cerviolo dell'est.ne di Ett.i 508.38.06. È posto nel territorio dello stesso comune, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso; confinato dal Colle Pietrame, che per la Croce di Legno costeggia il fiume Cerviolo fin sotto Lesa, sale al Cozzo Scarano e da quel punto al Cafarone; dai demani di Fossati e Macchialonga: dalle difese Petina Scura e S. Barbera; dalla Strada di Bocchigliero e dai Valloni Boccuti e Scarano.

13° Al Comune di Marzi pel valore complessivo di lire quattordicimila trecento cinquantacinque (L. 14.355).

a) Il quarto della difesa S. Nicola Soprano di Grisolia dell'estensione di Ett.i 48.53.45, del valore di lire 9.114,05. È sito nel territorio di Pedace, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco e pascolo pantanoso: (f. 35r) confinato dal quarto S. Nicola di Spina, e dalla linea di separazione colla difesa omonima determinata sul terreno da dodici fossi.

b) Il demanio Camarda dell'estensione di Ett.i 64.18.58, del valore di L. 5.240,95. È sito nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada pubblica, che da Cosenza porta a Cotrone, dalla difesa Irto di Camarda, dalla difesa Filosa ora di Morelli, ed infine dal Valloncello, che lo divide dalla difesa Travi.

14° Al comune di Mangone pel valore di lire quindicimila settecento ottantadue (L. 15.782,00). Il quarto della difesa Cappello di Paglia dell'est.ne di Ett.i 119.19.84. È sito nel territorio di Aprigliano, di natura aratorio a secco, pantanoso, pascolo semplice e boscoso: confinato dalla difesa Fiumarella,

dal quarto di Spineto, dal quarto della difesa Rozzusi e dalla difesa omonima. (f. 35v)

15° Al comune di Malito pel valore complessivo di lire ventunomilasettecento settantotto e centesimi cinque (L. 21.778,05).

a) Il quarto della difesa Cagno di Fucile di Benincasa, dell'est.ne di Ett.i 122.45.00, del valore di L. 18.372,90. È parte del territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso; confinato dal Timparello che lo divide dalla difesa Fiorevetere Sottano, e dalla linea che da questo punto va in direzione sud-ovest.

b) Il quarto della difesa Verberano Soprano, dell'est.ne di Ett.i 31.57.07, del valore di L. 3.405,15. È sito nel territorio di S. Giov.ni in Fiore ed Aprigliano di natura come il precedente: confinato dal demanio Ampolino della Sila Badiale, dal fiume o Vena di Ampolino, dal quarto Toscano, ed infine dalla linea divisoria con la difesa omonima, che da nord va verso sud fino alla Vena di Ampolino. (f.36r)

16° Al comune di Pedace per il valore complessivo di lire ventiquattromila centonove e cent.mi cinquanta (L. 24.109,50).

a) Il quarto della difesa Botorino Sottano dell'estensione di Ett.i 127.33.89 del valore di lire 23.398,35. È sito nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo pantanoso, semplice e boscoso: confinato da quattro linee che partono dal confine di Botorino Soprano, e proprio dal punto ove trovasi una strada vicinale, e giungono all'angolo sporgente del fiumicello denominato S. Nicolicchio.

b) Il quarto della difesa Serra della Taverna o Lorica dell'est.ne di Ett.i 6.95.07, del valore di L. 711.05. È posto nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio a secco, boscoso e sterile: confinato dal demanio Crocifisso, dalla linea divisoria alla difesa omonima, che corre da est ad ovest, e segnata da cinque fossi. (f. 36v)

17° Al Comune di Piane Crati pel valore di lire novemila centocinquantasei e cent.mi settanta (9156,70).

Il demanio Castagna o Varco Piano dell'est.ne di Ett.i 86.20.04. È sito nel territorio di Longobucco, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal Vallone della Castagna, dal fiume Esa o Lesa, dalla difesa Cerviolo di Boccuti, dal demanio Crocevia di Cerviolo, e dalla difesa Castagna di Barrese da Bocchigliero.

18° Al comune di Panettieri pel valore di lire ottomila settecento diceotto e cent.mi sessantasette (L. 8.718,67).

Il demanio Ciricilla dell'estensione di Ett.i 73.94.27. È sito nei territori di Taverna e Aprigliano, di natura aratorio a secco, pascolo nel varco, pascolo semplice: confinato colle difese Spineto di Brutto, Ciricilla Soprana e Sottana e col vallone di Ciricilla Soprana.

19° Al Comune di Pietrafitta pel valore di lire ventiseimila novecento (f. 37r) sedici e cent.mi novantacinque (L. 26.916,95).

a) Il quarto della difesa Agrara V^a dell'est.ne di Ett.i 41.53.81 del valore di L. 8.603,35. È sito nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal fiume che attraversa la difesa, e da una linea retta nel confine con la difesa Don Luzio, segnata da dieci fossetti,

b) Il quarto della difesa Fiorevetere Palermo dell'est.ne di Ett.i 91.32.26, del valore di L. 16.108. È sito nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura irrigabile, aratorio a secco, e pascolo: confinato dalla difesa Garga Sottana, dal Timparella detto Serra di Carmello, dalla linea che da questo punto corre verso sud-ovest, dal fiumicello che s'immette nel fiume Albo, dal vallone Mazzullo, e dalla stradetta che attraversa detto vallone.

c) Il demanio Colle dei Neri dell'est.ne di Ett.i 18.28.39, (f. 37v) del valore di L. 2.205,60. È posto sul territorio di Spezzano Grande, di natura aratorio a secco, e pascolo: confinato dalla strada pubblica e dalle difese Zarella e Porticella di Giudicessa, dalla difesa Pietralba e dal Vallone di Nigro.

20° Al Comune di Paterno Calabro pel valore di lire ventiduemila seicento sessantasette e cent. mi novanta (L. 22.667,90).

Il quarto della difesa Nocella Sottana, dell'estensione di ettare 144.85.50. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore; di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal fiume Albo o Bufalo, dalla difesa Rovale e dalla linea di separazione con la difesa omonima, segnata da otto fossi.

21° Al Comune di Rovito pel valore di lire diciannovemila ottocottotrentasette e cent.mi trenta (L. 19.887,30).

Il quarto della difesa Frassineto della estensione di ettare 118.75.90. (f. 38r) È sito nel territorio di San Giovanni in Fiore, di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dalla strada che porta a Vallepiccola, dal Timparello lungo il confine della difesa omonima, dal fiume Neto e dalla linea di separazione con la difesa che si dirige da Levante a ponente.

22° Al comune di Rogliano pel valore complessivo di lire quarantesettemila cinquecentosei e centesimi quarantotto (L. 47.506,48).

a) il quarto della difesa Differenze e Casalise di Aria Macina, dell'estensione di ett. 46.38.64 e del valore di L. 6035,78. È posto nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo pantanoso, semplice e boscoso, confinato dal fiume Neto e dalla difesa Macchia di Pietro 1^a.

b) Il quarto della difesa Montenero, dell'estensione di ett. 111.51,92 e del valore di L. 10.441,60. È posto nel territorio di S. Giovanni in (f. 38v) Fiore, di natura come il precedente: confinato dalla difesa Perella, dal fiume Montenero e da una linea retta che dalla difesa o quarto di Perella scende al detto Fiumicello.

c) Il quarto della difesa Nocella Soprana, Scarda e Palombella, dell'estensione di ett. 186.09.50 e del valore di L. 17.415,45. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal regio Demanio Crocefisso, dal quarto Pinicollito, dal Timparello con pietra mone detto Torre del Castello, e dalla strada pubblica.

d) Il quarto della difesa Toscano, dell'estensione di ettare 47.93.48 e del valore di lire 13.613,65, È sito nel territorio di Aprigliano, di natura come il precedente: confinato col quarto Verberano Soprano, con la difesa omonima, col demanio Ambolino e Verberano (f. 39r) della Sila badiale e col fiume Ambolino o Verberano.

23° Al Comune di Spezzano Grande pel valore complessivo di lire trentaduemila quattrocentocinque e centesimi trentadue (L. 32.405,32).

a) Il Demanio Fondente, Serramezzana, Corsonara Prima, Corsonara seconda, e Mezzocalzato, dell'estensione di ett. 312.47.35, del valore di L. 24.704,65. È sito nel territorio di S. Pietro in Guarano, di natura aratorio a secco, pascolo, boscoso e sterile: confinato con la strada di Acquafredda e Tavolara, col fiume Arente, col Vallone Spiriti e Montescuro o Scuisciola e col varco di Ambolino.

b) Il Demanio Pizzirillo sottano o Pedace, dell'estensione di ett. 18.63.03, del valore di L. 4.306,82. È sito nel territorio di Celico, di natura aratorio irrigabile, pascolo pantanoso (f. 39v) e semplice: confinato dai regi Demani Campicello e Macchia di Marco Torchia, dalla strada che dalla Marina porta ai Casali e che lo divide dalla difesa Amantea di Barracco e Moccone di Grisolia, dalla proprietà Barracco e dal fiume Pizzirillo.

c) Il Demanio Serracappella Sottana, dell'estensione di ettare 27.26.46, del valore di lire 3.393,85. È sito nel territorio di Celico, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato con la strada di Serracappella, con la difesa Lagarò dei signori Cosentini, dalla strada Lagarò con la strada Carrea.

24° Al Comune di Serra Pedace pel valore complessivo di lire 23.222,13. dico, lire tredicimila

duecento ventidue e centesimi tredici:

a) Il quarto della difesa Rovalicchio, della estensione di ettare 39.64.59, del valore di lire (f. 40r) 11.817,03. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura irrigabile, aratorio a secco, paludoso, pascolo e boscoso: confinato dalla difesa Rovale, dal Demanio Crocefisso e dalla linea di distacco tra la difesa di pari nome, distinta da nove fossi.

b) Il quarto della difesa Vallebonella, dell'estensione di ettare 07.05.67, del valore di L. 983,98. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco e pascolo semplice: confinato dal Demanio Imperatore, dalla strada che divide la Sila regia dalla badiale e infine dalla difesa Rovale.

c) Il Demanio Serracappella Lagarò 4° o Colonne, dell'estensione di ett. 03.44,86, del valore di L. 421,62. È sito nel territorio di Spezzano Grande, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada Serracappella (f. 40v), dalla strada detta Carrera di Polverento, dal regio Demanio Serracappella o Forcato delle Colonne.

25° Al Comune di Scigliano pel valore complessivo di lire trentamila quarantasette e centesimi venti (L. 30.047,20).

a) Il quarto della difesa Ramundo o Macchiaferma, dell'estensione di ettare 155.84.82, del valore di L. 22.185,00. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dalla difesa e quarto Li Rossi, dal fiume Albo e dalla linea di separazione con la difesa omonima determinata da otto fossi.

b) Il quarto della difesa San Nicola di Spina, dell'estensione di ettare 26.98.53, del valore di L. 7.862,20. È sito nel territorio di Pedace, di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo (f. 41r) pantanoso e semplice: confinato dal quarto S. Nicola Soprano di Grisolia e dalla linea divisoria determinata da sette fossi.

26° Al Comune di San Stefano di Rogliano pel valore di lire dodicimila duecento trentatre e centesimi novantacinque (L. 12.233,95).

Il quarto della difesa Cassandrella, dell'estensione di ettare 64.82.05. È sito in territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da due linee quasi ad angolo retto determinate da quindici fossetti.

27° Al Comune di S. Giovanni in Fiore pel complessivo valore di lire centodicenove mila centocinquantotto e cent.mi ventisei (L. 119.158,26).

a) Il quarto della difesa Agnara 4^a, il quale è diviso in due pezzi, il primo distinto da una linea divisoria determinata da sette fossi sulla difesa Barberio, ed il secondo mercè (f. 41v) una linea determinata da cinque fossi, distaccato dalla difesa Caligiuri. Detto quarto è dell'est.ne di Ettari 19.70.95, e del valore di L. 3.108,70; è sito nel territorio di S. Giov.ni in Fiore di natura irrigabile, aratorio a secco pascolo e boscoso.

b) Il quarto della difesa Colle di Fiore 2°, e parte di Marinella 2° dell'est.ne di Ett.i 56.20.48, del valore di L. 6.085,37. È posto nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato come segue: il quarto distaccato dalla difesa Colle di Fiore 2° viene distinto da sette fossi; e quello di Marinella 2° da sei fossi, formanti anche una linea.

c) Il quarto della difesa Croce di Fiore, dell'est.ne di ett.i 1.78.17, del valore di L. 509,72. È posto in territorio di S. Giov.ni in Fiore, di natura aratorio a secco, confinato mercè una linea segnata da tre fossi. (f. 42r)

d) Il quarto della difesa Destre di Rocco dell'est.ne di Ett.i 21.37.69, del valore di L. 3.415,80. È posto nel detto territorio; di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, e pascolo: confinato dalla strada pubblica e sponda sinistra del fiume Neto.

e) Il quarto della difesa Ferolia dell'est.ne di Ett.i 110.11.72, del valore di L. 8.403,00. È posto nel territorio di detto comune, di natura irrigabile, pascolo: confinato da una linea di fossi da nord a sud con la difesa di pari nome.

f) Il quarto della difesa Jacoia 1^a, dell'est.ne di Ett.i 15.11.15, del valore di L. 1.255,80. È po-

sto nello stesso territorio, di natura irrigabile, aratorio a secco e pascolo: confinato dalla difesa Buonoligno e dalla difesa Jacoia 4^a.

g) Il quarto della difesa Jacoia 2^a dell'est.ne di Ett.i 5.31.83 e del valore di L. 572,37. È posto nello stesso territorio: di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla difesa Marcelluzzo (f. 42v) dalla linea divisoria, che da questo punto corre da est ad ovest, e dalla difesa Serralunga.

h) Il quarto della difesa Jacoia 4^a dell'est.ne di Ett.i 5.31.83, del valore di L. 587,10. È posto nel territorio di detto comune, di natura come il precedente; confinato con la difesa Jacoia 2^a a mezzo di un timpone, con una linea nord sud, altra linea est-ovest, e col fiumicello Jacoia e Vicendella di Mario.

i) Il quarto della difesa Macchia di Pietro 1° di Casole, dell'estensione di Ett.i 67.67.33, del valore di L. 14.407,30. È posto nel territorio di detto comune, di natura aratorio irrigabile, pascolo, e boscoso: confinato dalla difesa di pari nome mercè una linea determinata da tredici fossi.

k) Il quarto della difesa Macchia di Pietro 1° di Nicoletti, dell'est.ne di Ett.i 52.76.97, del valore di L. 6.962,10. È posto sul territorio (f. 43r) di detto comune: di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco pascolo e boscoso: confinato dall'andamento di un vallone, da due linee determinate da numero nove fossi.

l) Il quarto della difesa Macchia di Pietro 2° di Caligiuri dell'est.ne di Ett.i 63.49.24, del valore di L. 16.104,63. È sito nel territorio di detto comune; di natura irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da due linee ad angolo determinate da dieci fossi che lo dividono dalla difesa omonima.

m) Il quarto della difesa Mangiatore dell'est.ne di Ett.i 41.90.76, del valore di L. 8.007,55. È sito nello stesso territorio, di natura come il precedente: confinato da una linea determinata da nove fossi, che lo divide dalla difesa omonima.

n) Il quarto della difesa (f. 43v) Marinella 2^a di Marescalchi della est.ne di Ett.i 28.01.22. del valore di L. 3.669,47. È posto nello stesso territorio, di natura aratorio a secco, pascolo e sterile: confinato da una linea determinata da sei fossi, che lo separa dalla difesa omonima.

o) Il quarto della difesa Olivara 1^a o della Cona dell'estensione di Ett.i 28.54.81, del valore di L. 929,80. È posto nello stesso territorio, di natura aratorio a secco, pascolo, terreno edificato ed edificabile e sterile; confinato dalla difesa Pirainella, dall'acquedotto di confine con Buonoligno, dall'acquedotto che passa per il pezzo Monachelle e dall'abitato di S. Giov.ni in Fiore.

p) Il quarto della difesa Olivara 3^a o Rosalbino, dell'est.ne di Ett.i 20.32.70, del valore di L. 1.594,25. È posto nello stesso territorio, di natura aratorio a secco, e pascolo; confinato dal (sic) (f. 44r) difesa Cuturella, da una linea retta da maestro a scirocco, che parte dal primo confine con Cuturella, ed infine dal vallone corrente in confine delle Olivare di Lopez.

q) Il quarto di Olivara 2^a, 4^a, 5^a e 6^a, dell'est.ne di Ett.i 111.90.37, del valore di L. 19.062,05. È sito nello stesso territorio: di natura irrigabile, aratorio a secco e pascolo: confinato dalla difesa Serrisi, dalla strada che attraversa le Olivare, dal vallone adiacente ai terreni di Oliverio, dal Timparello sito al mezzo della difesa, e dal valloncello che incontra il confine di Olivara 1^a e della Cona.

r) Il quarto della difesa Pirainella, dell'est.ne di Ett.i 3.92.98, del valore di L. 201,78. È sito nello stesso territorio, di natura aratorio a secco e pascolo; confinato da una linea determinata da quattro fossi, che lo separa (f. 44v) dalla difesa omonima.

s) Il quarto della difesa Pisciaruolo dell'est.ne di Ett.i 40.49.48, del valore di L. 4.234,80. È sito nello stesso territorio, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da una linea determinata da sette fossi, che lo divide dalla difesa di pari nome.

t) Il quarto della difesa Serralunga dell'est.ne di Ett.i 53.76.06, del valore di L. 10.926,80. È sito nello stesso territorio; di natura aratorio irrigabile ed alberato, aratorio a secco, pascolo semplice e fruttuoso: confinato dal fiume Albo, e dalla linea di separazione che da ponente si dirige verso levante.

u) Il quarto della difesa Serriselli dell'est.ne di Ett.i 5.21.44, del valore di L. 2.098,50. È sito nello stesso territorio, di natura irrigabile, aratorio a secco, paludoso e pascolo, confinato dal fiume Neto, e dalla linea determinata da cinque fossi (f. 45r) che lo divide dalla difesa di pari nome, e che à origine presso la fiumarella della difesa Germano, dirigendosi da ovest ad est.

v) Il quarto della difesa Sciolle di Campo di Manna di est.ne di Ett.i 23.14.14, del valore di L. 4.588,82 in due comprensori. È sito nello stesso territorio, di natura aratorio a secco con alberi gentili, pascolo semplice e caprino e terreno sterile: confinato il primo comprensorio da una linea determinata da tre fossi, e l'altro da altra linea segnata con quattro fossi.

x) Il quarto della difesa Sciolle del Signore dell'est.ne di Ett.i 19.12.99 del valore di L. 1.398,27. È sito nello stesso territorio, di natura aratorio a secco, pascolo caprino: confinato dalla difesa Pisano, dal fiume Neto e da una linea che lo divide dalla difesa omonima.

y) Il quarto della difesa Vicendella di Mario, dell'est.ne di Ett.i 11.95.95 del valore di L. 1.417,20. (f. 45v) È sito nello stesso territorio, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato da Jacoia 4ª, dal pezzetto di terreno detto Marcelluzzo, da Jacoia 2ª e dalla strada pubblica di S. Giov.ni in Fiore.

28° Al comune di Trenta pel valore complessivo di lire quattordicimila centotrentasette e centesimi settantotto (L. 14.137,78).

a) Il quarto della difesa Rozzusi dell'est.ne di Ett.i 95.45.58, del valore di L. 13.367,30. È sito in territorio di Aprigliano, di natura aratorio secco, pascolo e boscoso: confinato dal quarto di Cappello di Paglia dal fiumicello che s'immette al Savuto, e dal demanio Tassito.

b)) Il quarto della difesa Renacchio dell'est.ne di Ett.i 2.36.84, del valore di Lire 770,48. È sito in territorio di Spezzano Grande; di natura aratorio irrigabile e pascolo; confinato da tutti i lati dalla difesa Malarotti vicino alla strada pubblica, che viene dalla (f. 46r) Croce di S. Lorenzo.

29° Al comune di Decollatura pel valore complessivo di lire quarantaseimila duecento sessantasei e cent,mi quarantadue (L. 46.266,42).

a) Il demanio Ambolino o Verberano nella Sila Regia dell'est.ne di Ett.i 111.18.58. È sito nel territorio di Taverna, di natura irrigabile, aratorio a secco, pantanoso e pascolo; confinato dalle contrade Caprara e Caparella, dalla strada dei Casali, dalla difesa Tassito, dal giardino Torre di Ponte, dal fiume Tassito, dalla via Ciriarella, dal fiume Verberano e dal Petramone, che divide detto demanio dalla Badia di S. Giov.ni in Fiore.

30° Al comune di Zagarise pel valore di lire tredicimila ottocento cinquantaquattro e centesimi sessanta (L. 13.854,60).

Il demanio Acqua delle Donne od Albarello dell'est.ne di Ett.i 112.30.75. È sito nel territorio di Taverna, di natura aratorio a secco, pascolo (f. 46v) e boscoso: confinato dal fiume Ortica, dal vallone di Nocella, dalla difesa Scutella, dalla strada che conduce a Taverna, dalla difesa Longino, dal demanio Fraianella.

31° Al comune di Cicala pel valore di lire diceottomila sei e centesimi trentacinque (L. 18.006,35).

Il quarto della difesa Agnara 3ª Agnarella e Don Luzio. È posto nel territorio di S. Giov.ni in Fiore, dell'est.ne di Ett.i 136.11.10, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato da una linea determinata da undici fossi, che lo separa dalle difese omonime.

L'assegno dei sopradetti demani verrà eseguito mediante verbali redatti in doppio originale; uno da rimanere presso la Segreteria del Collegio Arbitrale e l'altro in potere di ciascun Sindaco rappresentante il proprio Comune. Resta all'effetto delegato il Presidente di questo Collegio Arbitrale medesimo d'invitare, (f. 47) a mezzo dei Prefetti di Cosenza e di Catanzaro, i Sindaci interessati per recarsi in Cosenza e ricevere il relativo assegno, con che resta operata la tradizione del Demanio a favore dei Comuni.

Delega l'arbitro Signor Oliveti Camillo per l'assegno.

32° Al comune di Altilia pel valore di lire ottomila quattrocento quarantasei e cent. cinquantatre (L. 8446,53).

Il quarto denominato Ponte ossia Milo Marcello e Perillo, dell'estensione di Ettare 105.18.87. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal Demanio Ambolino o Verberano della Sila Badiale, dal quarto Ambolino o Signore e dalla linea divi-

sionale tra la stessa difesa, che partendo da un pilastro si dirige da Sud a Nord verso un Timparello ove esiste un pietramone. (f. 47v).

Valendosi poi dell'opera del perito Raffaele Cinnante di Francesco da Spezzano Piccolo, che presterà il giuramento nelle mani di esso arbitro Signor Oliveti, distaccherà dal quarto di Pinicollito, tanto terreno del valore di lire quattromila duecento novantatre per completare la quota del comune di Altilia. Esso quarto di Pinicollito è di natura aratorio irrigabile, idem a secco, pascolo pantanoso, pascolo semplice e boscoso: confinato da due linee ad angolo, delle quali una comincia da una grande svoltata del fiume Bufalo e si dirige ad un Pietramone sulla falda della collina che si eleva nel mezzo della difesa Pinicollito, e da altra linea che la separa dal quarto Nocella Soprana Scarda e Palombella. È sito nel territorio di Aprigliano.

33° Al Comune di Dipignano, pel valore di lire trentamila cento ottantanove (L. 30.189,00). (f. 48) Lo stesso arbitro assegnerà la rimanente estensione del quarto Pinicollito, giusta la confinazione che risulterà in seguito al distacco.

34° Al Comune di Bianchi pel valore complessivo di lire diciottomila centoquarantuna e cent.mi novantasette (L. 18.141,97), lo stesso Arbitro assegnerà

a) Il quarto della difesa detta Difesuola dell'estensione di Ettare 15.96.28, del valore di L. 1028,92. È sito nel territorio di San Giovanni in Fiore, di natura aratorio irrigabile, idem a secco, e pascolo: confinato dalla difesa Ponte Marcello e Milo, dal Demanio Ambolino o Verberano della Sila Badiale e dalla linea divisoria fra la difesa omonima.

b) Valendosi poi dell'opera del medesimo perito Cinnante, distaccherà dal Demanio Corsaro tanta parte di terra per quanto corrisponde al valore di L. 17.113,05. Detto demanio Corsaro è sito nel (48v) nel territorio di Colosimi, di natura aratorio a secco, pascolo, boscoso e sterile: confinato dalla Pietra a Murgia di Giuliano a destra della pubblica strada, dal vallone di Giuliano, dal vallone Corsaro, dalla strada Serra di Piro, Serra di Corsaro della regia Carrea, difesa Bibolo, Vallone Ministro, strada Serra della Giumenta, Difesa Filice e infine dal fiume Paludara.

35° Al Comune di Belsito pel valore di lire undicimila settecentonovantadue e cent.mi ottanta (L. 11.792,80) lo stesso arbitro assegnerà:

Il Demanio Corsaro come sopra descritto e confinato, dedotto dalla quota, spettata al Comune di Bianchi; come al precedente numero 34.

36° Al Comune di Parenti pel valore di lire ventunomila settecentosettantuna e cent.mi settantacinque (L. 21.771,75) lo stesso arbitro (f. 49r) assegnerà:

Del Demanio Chiazza dell'estensione di ettare 170.23.39, di natura aratorio a secco, pascolo nel varco e pascolo semplice, tanta parte di terreno quanta corrisponde al valore della quota ad esso Comune assegnata. Detto Demanio è sito nel territorio di Parenti e in quel di Taverna: confinato dal Passo di Giummella all'antica strada di Catanzaro, dalla Difesa Coppoli di Cardamone, dalla strada che da parenti mena a Camporotondo, dalla spuntone del Cavalluzzaro, dalla difesa Travi, dalla Fontana del Bollero, dalla difesa Illice e per la strada Scigliano Spineto al passo Giummella.

37° Al Comune di Pedivigliano pel valore di lire diecessetemila nove e cent.mi ventidue (L. 17.009,22), lo stesso Arbitro assegnerà tanta parte del medesimo Demanio Chiazza, come sopra descritto (49v) e confinato, per quanto corrisponde al valore della quota ad esso Comune assegnata.

38° Al Comune di Soveria Mannelli pel valore complessivo di lire ventottomila centodue e cent.mi ventuno (L. 28.102,21) lo stesso arbitro assegnerà:

a) Il rimanente del detto Demanio Chiazza, pel valore di L. 9693,81.

b) Il quarto della difesa Lenzana, dell'estensione di ett: 147.65.49, di natura aratorio irrigabile, idem a secco, pascolo semplice, boscoso e sterile; del valore di L. 18.408,40: confinati dal

Timparello al limite della difesa Lenzana, da altro Timparello, dal fiumicello Lenzana e Cagno e propriamente col quarto di Cagno. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore.

39° Al Comune di Spezzano Piccolo, pel valore complessivo di (f. 50r) lire ventimila duecentotrentasette e ventisette (L. 20.237,27) lo stesso arbitro assegnerà:

a) Il quarto della difesa Rijo di Barrese, dell'estensione di Ett.i 1.00.20, del valore di L. 224,70. È posto nel territorio di Spezzano Piccolo, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dalla difesa S. Nicola di Grisolia, mercè linea di distacco, e da S. Nicola Sottano di Curatola.

b) Dal Demanio Ischito, dell'estensione di Ett: 1022,44,60, del valore di L. 56.526,27, posto nel territorio di S. Pietro in Guarano, di natura aratorio a ecco, pascolo boscoso e sterile, distaccherà a favore del Comune medesimo tanta parte quanto corrisponde al valore di L. 20.012,57. Detto Demanio è confinato dalla strada pubblica di Polverento, dal fiume Lozione, nonché dai pezzi di terreno di don Pietro (f. 50v) Docimo fuori Sila regia, dalla contrada Terrivicchio, dal fiume Terra delle Rose, dal fiume Feroletto, dal Fondo Spiriti, dal vallone Granetteria e dalla Regia Carrea di Polverento.

40° Al Comune di S. Pietro in Guarano, pel valore di lire trentaseimila cinquecentotredici e centesimi settanta (L. 36.513,70), lo stesso arbitro assegnerà:

Il rimanente del Demanio Ischitto (sic), descritto e confinato come nel precedente numero.

41° Al Comune di Zumpano pel valore complessivo di lire tredicimila cinquanta e centesimi novantatre (L. 13.050,93), lo stesso arbitro assegnerà:

a) Il quarto di Botorino Soprano, dell'estensione di Ett. 36.65.39, del valore di L. 4816,95. È posto nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura irrigabile, (f. 51r) aratorio a secco e pascolo: confinato dalla difesa S. Nicola di Spina, S. Nicola di Grisolia e dalla difesa Botorino di Lopez.

b) Il quarto di Stratalati Primo e Secondo, dell'estensione di Ett.i 52.71.97, del valore di L. 5092,60. È sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dal quarto di Serrisi e dalle Olivare 5^a e 6^a, nonché dalla linea divisoria che corre da Nord a Sud, segnata da ventotto fossi.

c) Dal quarto Serrisi e S. Donato, dell'estensione di Ett.i 202.55.24, del valore di L. 43.481,45, distaccherà tanta parte di terreno in favore del Comune medesimo da completare la quota ad esso Comune assegnata. Detto quarto è sito nel territorio di S. Giovanni in Fiore, (f. 51v) di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalla strada pubblica Serrisi, dal quarto e difesa Stratalati 1° e 2°, e dalla difesa omonima.

42° Al comune di Savelli pel valore di lire quarantamila trecento quaranta e centesimi sette (L. 40.340,07) lo stesso Arbitro assegnerà:

Il rimanente quarto di Serrisi e Colle di S. Donato, descritto e confinato come nel precedente n° 41.

Delega l'arbitro Signor Squillace Odoardo, il quale con l'assistenza del perito Cesare Scandale da Catanzaro che presterà il giuramento nelle mani di esso arbitro, assegnerà:

43° Al Comune di Fossato, pel valore di lire settemila quattrocentottantaquattro e cent.mi ottantasei (L. 7484,86); (f. 52r)

Tanta parte del Demanio Ariano od Irto del Ferro quanta corrisponde al valore della quota ad esso comune assegnata. Detto demanio è sito nel territorio di Albi dell'est.ne di Ett.i 101.88.62, del valore totale di L. 15.555,32; di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal vallone di Ariola, dalla strada che porta a Taverna, dal fiume Ortica, dal Bastione o pilastro della Regia Sila, dall'altro pilastro sul Timpone Ariano, altro sul Timpone Pantanello di Diaco, ed infine dal vallone di Voturo.

44° Al comune di Albi pel valore complessivo di lire ventiseimila trecentoquindici e cent.mi no-

vanta (L. 26.315,90) lo stesso Arbitro assegnerà:

a) Il demanio Fraianella dell'est.ne di Ett.i 290.86.89, del valore di L. 16.248,30. È posto nel territorio di Taverna, di natura aratorio a secco pascolo e boscoso: confinato (f. 52v) dal fiume Ortica, dal vallone corrente, che lo divide dalla difesa Ariola, dalla strada che conduce a Sersale, dalle difese Callistro e Zufarella, dal vallone corrente, che lo divide dalla difesa Guerriccio, dal vallone corrente fino al passo del Pecoraro, dalla strada che porta a Taverna, e dalle colline che la dividono dal demanio Acqua delle Donne.

b) Tanta parte del demanio Cervonello o Particella, corrispondente al valore di lire 10.067,60, da completare la quota ad esso comune assegnata. Detto demanio è sito nel territorio di Cotronei, dell'estensione di Ett.i 162.30.11, del valore totale di lire 16.042,85, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso; (f. 53r) confinato dal fiume Migliarito e dalla difesa Purgatorio di S. Demetrio di Aprigliano, dal vallone Porticella, dalla strada pubblica e strada Fossa del Romito, dal vallone che pel Purgatorio va al vallone Corsonello, dal regio demanio Fosse e Macchie del Romito e dal fiume Tacina.

45° Al comune di Marcedusa, pel valore di lire novemila novecento due e cent.mi dicessette (L. 9902,17) complessivo, lo stesso Arbitro assegnerà

a) La rimanente parte del demanio Cervonello o Porticella, pel valore di lire 5.973,25: quale demanio è descritto e confinato nel precedente numero quarantaquattro.

b) Il demanio Fossa o Macchia del Romito dell'estensione di ettari (f. 53v) 30.91.82, del valore di lire 3.293,60. È sito nel territorio di Cotronei, di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso: confinato dal fiume Tacina, dal valloncello Fossa del Romito, che lo divide dal demanio Cervonello o Porticella, dalla strada pubblica, che viene da Serra di Porticella, dalla difesa Purgatorio di S. Demetrio di Aprigliano, dalla Costa detto Irto del Purgatorio e da Cicerata 1ª del Parroco di Vico.

c) Il demanio Zagarugno dell'estensione di ettari 3.96.40, del valore di lire 663.32. È posto nel territorio di Cotronei di natura aratorio a secco e pascolo: confinato dalle difese Caprara, Pollitrea e Cervonello, accosto al vallone (f.54r) di Pollitrea.

46° Al comune di Pentone pel valore di lire ottomila settanta e centesimi quarantasei (L. 8.070,46), il sudetto Arbitro assegnerà:

Il rimanente del demanio Ariano ed Irto del Ferro descritto e confinato come al numero quarantatre, detratta la quota spettante su di esso demanio al comune di Fossato.

47° Al comune di Cotronei pel valore complessivo di lire ventitemila seicento diceotto e centesimi novanta (L. 23.618,90), il sudetto Arbitro assegnerà:

Tanta parte del demanio Cocciolo dell'est.ne di ettari 757.83.00 totale, del valore anche totale di lire 52.344,00. Detto demanio è sito nel territorio di Cotronei, di natura aratorio irrigabile, aratorio a (f. 54v) secco, pascolo e boscoso; confinato dal fondo Nocelletto, dal Bastione sopra il Cuticchietto, dall'altro sul Colle detto Pietro Verga, fino all'altro bastione detto Chianette, dal fiume Ambolino, dalla difesa Berardi, dal colle Saetta, dal vallone tra Mauro e Cocciolo, e dal confine del Nocelletto del comune di Cotronei.

48° Al Comune Mesuraca pel valore di lire ventottomila settecento venticinque e cent.mi dieci (L. 28.725,10), il sudetto Arbitro assegnerà:

La rimanente estensione del demanio Cocciolo descritto e confinato come nel precedente numero quarantasette.

Delega infine l'arbitro Cav.re Avv.to Anselmo Lorecchio il quale con l'assistenza del perito Raffaele Colosimo da Colosimi e che presterà il giuramento (f. 55r) nelle mani di esso Arbitro, assegnerà:

49° Al comune di Carpoli pel valore di lire trentunomila settecento tre e centesimi settanta (L. 31.703,70):

Una parte del demanio Principe o Gariglione Regio, dell'estensione totale di ettari mille trecento trentatré, are ottantacinque e centiare ventuna, del valore anche totale di lire duecento tremila e trentatré. È sito in territorio di Petilia Policastro, di natura aratorio irrigabile, aratorio a secco, pascolo semplice e pantanoso e boscoso: confinato dal fiume Tacina, dal cavone o vallone di Lanzaporco, dal Colle della Farna, e strada pubblica, dallo spuntone di Pietra Irta, dallo spuntone di Tavolazzo, (f. 55v) dalla strada Regia del Gariglione, dalla Macchia di Buonanotte e dal Cavone di Buonanotte.

50° Al comune di Magisano pel valore di lire ventiduemila duecento novantatre e cent.mi sessanta (L. 22.293,60) lo stesso arbitro assegnerà:

Una parte corrispondente al detto valore del demanio Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato.

51° Al comune di Sorbo S. Basile pel valore di lire undicimila settecento venticinque e centesimi dieci (L. 11.725,10), il sudetto Arbitro assegnerà:

Una parte corrispondente al detto valore del demanio Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato.

52° Al Comune di Petilia Policastro pel valore di lire (f. 56r) sessantacinquemila settecento diceotto e centesimi ottanta (L. 65.718,80) il sudetto Arbitro assegnerà:

Una parte corrispondente al detto valore del demanio Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato.

53° Al comune di Taverna pel valore di lire ventiseimila cinquecento diceotto e centesimi dieci (L. 26.518,10) lo stesso arbitro assegnerà:

Una parte corrispondente al detto valore del demanio Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato.

54° Al comune di Petronà pel valore di lire ventiseimila centodue e centesimi dieci (26.102,10), il sudetto Arbitro assegnerà:

Una parte corrispondente al detto valore del demanio (f. 56v) Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato.

55° Al comune di Sersale pel valore complessivo di lire trentasettemila, cinquecento cinquanta quattro e centesimi settantadue (L. 37.554, 72) il sudetto Arbitro assegnerà:

a) Tanta parte di terreno del demanio Principe o Gariglione Regio, come sopra descritto e confinato, corrispondente al valore di lire diciottomila novecento settantuno e cent.mi sessanta (L. 18.971, 60).

b) Il demanio Macchia della Castagna dell'est.ne di Ettari 145.97.63, del valore di L. 18.583,12. È sito nel territorio di Cotronei di natura aratorio a secco, pascolo e boscoso; confinato dal vallone Cornicello, che lo separa dal Nocelletto, dal demanio Cocciolo, dalla Badia di Altilia, ossia di (f. 57r) Mauro o Casello, ora di Berardi, dal vallone di Mauro e Casello, dal vallone della Cornacchia, da fiume Migliareto, ed infine dalla strada pubblica.

Così deciso in Cosenza oggi li sedici Maggio mille ottocento ottantanove dal Collegio Arbitrale composto dai Sig.i Avv.to Giuseppe Arabia Presidente, Anselmo Lorecchio, Odoardo Squillace, Nicola De Luca, e Camillo Oliveti, con l'assistenza del segretario Avv.to Ambrogio Arabia.

Giuseppe Arabia, Odoardo Squillace, Anselmo Lorecchio, Camillo Oliveti Nicola De Luca Ambrogio Arabia.

(58r)

Il Tribunale Civile di Cosenza
Prima Sezione

Procedendo in Camera di Consiglio a relazione del sig. Presidente -

Visto l'art. 85 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 maggio 1876 N° 3124 sulla Sila delle Calabrie -

Omologa e rende esecutiva la sentenza emessa da questo Collegio Arbitrale Silano addì 16 maggio 1889 riguardante ripartizione di terre silane a favore dei Comuni interessati nella Sila.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del suddetto Tribunale oggi li 23 Maggio 1889 dai Signori Surdo Spirito Santo Presidente, La Terza Michele e Del Prete Goffredo Giudici, che sottoscrivono col vice cancelliere Sig. Ottavio Morisani.

S. Surdo G. Del Prete M. La Terza O. Morisani

Archivio di Stato - Cosenza
Fondo SILA

Fascicolo Volume 1072
«COLLEGIO ARBITRALE per gli AFFARI della SILA, Sentenze 1889»
SENTENZA 16 maggio 1889,
relativa alla ripartizione delle terre silane fra i Comuni aventi diritto

Indice del volume

COMUNE	N°	Foglio	COMUNE	N°	Foglio
Albi	44	52	Panettieri	18	36v
Altilla	32	47	Parenti	36	48v
Aprigliano	4	29v	Paterno Calabro	20	37v
Belsito	35	48v	Pedace	16	36
Bianchi	34	48	Pedivigliano	37	49
Carlopoli	49	55	Pentone	46	54
Carpanzano	8	32v	Petilia Policastro	52	55v
Casole Bruzio	10	31v	Petrona	54	56
Castiglione Cosentino	10	30v	Piane Crati	17	36v
Celico	3	28v	Pietrafitta	19	36v
Cellara	7	32	Rogliano	22	38
Cicala	31	46v	Rovito	21	37v
Colosimi	28	28	San Giovanni in Fiore	27	41
Cosenza	1	27v	San Pietro in Guarano	40	50v
Cotronei	47	54	Santo Stefano di Rogliano	26	41
Decollatura	29	46	Savelli	42	51v
Dipignano	33	47v	Scigliano	25	40v
Figline Vegliaturo	9	33	Serra Pedace	24	39v
Fossato	43	51v	Sersale	55	56v
Grimaldi	10	33v	Sorbo San Basile	51	55v
Lappano	11	34	Soveria Mannelli	38	49v
Longobucco	12	34v	Spezzano Grande	50	39
Magisano	50	55v	Spezzano Piccolo	39	49v
Malito	15	35v	Taverna	53	56
Mangone	14	35	Trenta	28	45
Marcedusa	45	53	Zagarise	30	46
Marzi	3	34v	Zumpano	41	50v
Mesuraca	48	54			